



# COMUNE DI SANT'OMERO

## PROVINCIA DI TERAMO

Copia

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. <b>24</b>	Oggetto: APPROVAZIONE INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ESPOSIZIONE E VENDITA PER HOBBY.
Del <b>04/07/2012</b>	

L'anno **DUEMILADODICI**, il giorno **QUATTRO**, del mese di **LUGLIO**, alle ore **21:00**  
nella solita sala delle adunanzze consiliari del Comune.

In prima convocazione straordinaria, partecipata ai Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

Presiede l'adunanza **POMPIZI ALBERTO** nella qualità di sindaco.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
1) POMPIZI ALBERTO	SINDACO	X		10) AZZARI ALESSANDRO		CONSIGLIERE	
2) DI BATTISTA ALFONSO	CONSIGLIERE	X		11) RAZZETTI ANGELA		CONSIGLIERE	
3) FANI' CRISTIAN	CONSIGLIERE	X		12) VENANZI NORIA		CONSIGLIERE	X
4) PAPA STEFANO	CONSIGLIERE	X		13) IANNI ANGELO		CONSIGLIERE	
5) CANDELORI ALESSANDRA	CONSIGLIERE	X		14) GATTI DINO		CONSIGLIERE	X
6) DI SABATINO GIORGIO	CONSIGLIERE	X		15) OLIVIERI ANTONIO		CONSIGLIERE	X
7) MALATESTA RICCARDO	CONSIGLIERE	X		16) RASTELLI PIERO		CONSIGLIERE	X
8) IPPOLITI MARCELLO	CONSIGLIERE	X		17) CIAVATTA MARIO		CONSIGLIERE	X
9) RICCI FIORENZO	CONSIGLIERE	X					

S = Presenti.....

16

N = Assenti.....

1

Risulta legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza **POMPIZI ALBERTO** in qualita' di sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ai sensi di art. 97.4 comma del Dlgs n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. **SCARPONE MARIA GRAZIA**

La seduta e' pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ESPOSIZIONE E VENDITA PER HOBBY.**

### **IL CONSIGLIO**

**PREMESSO** che con deliberazione di C.C. n. 21 del 22 giugno 2012, esecutiva ai sensi di legge, che qui si abbia per integralmente riportata e trascritta, si è proceduto all'approvazione del regolamento per la disciplina dell'attività di esposizione e vendita per hobby;

**DATO ATTO** che, a seguito della approvazione del citato regolamento, sono pervenute istanze, per le vie brevi, da parte di soggetti che esercitano, in modo non professionale, l'attività di vendita e scambio di oggetti usati o collezionati;

**RITENUTO**, pertanto necessario, in considerazione del fatto che la Regione Abruzzo non è ancora intervenuta a disciplinare tale materia, nelle more della adozione di apposita legislazione regionale, procedere all'integrazione del regolamento in parola, disciplinando anche questa fattispecie;

**RIBADITO** che l'attività di esposizione e vendita in forma sporadica ed occasionale da parte di operatori non professionali:

- non necessita di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche;
- non è soggetta agli obblighi di documentazione disposti dalla L. 413/1991 in materia di rilascio di ricevuta fiscale, come stabilito dal Ministero delle Finanze nel D.M. 21-12-1992;
- è consentita laddove abbia ad oggetto la vendita di beni privi di valore o di valore esiguo;
- è consentita senza apertura di partita iva laddove la somma ricavata nel corso dell'anno non sia superiore ai 5.000,00 €, trattandosi di attività occasionali;
- è consentita solo nei mercatini e nelle fiere all'uopo istituiti ovvero nell'ambito di altre manifestazioni ove espressamente autorizzata;

**PRECISATO**, inoltre, che:

- i beni usati o collezionati devono essere di proprietà degli operatori non professionali;
- si deve trattare di beni non aventi valore storico e/o artistico o raro;

**RITENUTO**, quindi, di inserire nel regolamento in parola l'art. 2 bis come di seguito formulato:

#### **Art. 2 bis - Esposizione, vendita e scambio di beni usati o collezionati.**

1. Sono assimilati agli hobbisti gli operatori non professionali che esercitano, in maniera sporadica ed occasionale, attività di esposizione, di vendita o di scambio di oggetti collezionati od usati privi di valore o di valore esiguo.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento.

**RITENUTO**, inoltre, di inserire, all'art. 4 del regolamento in questione, il comma 1 bis, come di seguito formulato:

**1 bis.** I soggetti di cui all'art. 2 bis del presente regolamento devono, inoltre, dichiarare nell'istanza che gli oggetti esposti sono di loro proprietà.

**VISTO** il Regolamento per la disciplina dell'attività di esposizione e vendita per hobby come integrato, che si allega *sub 1)* al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale; .

**VISTO** il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114: "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59";

**VISTA** la L.R. 23-12-1999 n. 135 recante "Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114";

**VISTO** il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTO** lo Statuto comunale ed in particolare l'art. 34, comma 1, lett. a;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal competente responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

**DATO ATTO** che dall'adozione del presente provvedimento non discende spesa in via immediata a carico dell'Amministrazione comunale per cui non è dovuto il parere di regolarità contabile, così come previsto dall'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

**UDITO** l'Assessore al commercio nella sua veste di relatore;

- **Udita** la richiesta di chiarimenti da parte del Consigliere Angelo Ianni, circa la ragione di apportare la proposta integrazione, visto che nella delibera approvata in precedenza questo contenuto era già previsto, relativamente all'assimilazione agli hobbisti dei collezionisti;
- **Udita** la risposta dell'Assessore;

**VISTO** l'esito della votazione espressa per alzata di mano per come di seguito specificata:

Presenti n°	Votanti n°	Astenuti n°	Voti favorevoli	Voti contrari
16	16	====	16	====

#### DELIBERA

**1) DI APPROVARE**, per le motivazioni di cui in narrativa, le integrazioni al regolamento per la disciplina dell'attività di esposizione e vendita per hobby, come di seguito specificate:

- inserimento dell'"Art. 2 bis - Esposizione, vendita e scambio di beni usati o collezionati.  
1. Sono assimilati agli hobbisti gli operatori non professionali che esercitano, in maniera sporadica ed occasionale, attività di esposizione, di vendita o di scambio di oggetti collezionati od usati privi di valore o di valore esiguo.  
2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento.";
- inserimento all'art. 4 del comma 1 bis: "I soggetti di cui all'art. 2 bis del presente regolamento devono, inoltre, dichiarare nell'istanza che gli oggetti esposti sono di loro proprietà.";

- 2) DI APPROVARE il regolamento in parola, come integrato, ed allegato *sub 1)* al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
- 3) DI DISPORRE la pubblicazione del regolamento medesimo, come integrato, e relativi allegati all'Albo Pretorio del Comune unitamente alla presente deliberazione;
- 4) DI DEMANDARE al competente Responsabile l'adozione di ogni provvedimento conseguente e necessario in esecuzione della presente deliberazione.

Con successiva votazione di seguito specificata:

Presenti n°	Votanti n°	Astenuti n°	Voti favorevoli	Voti contrari
16	16	====	16	====

il Consiglio, in considerazione dell'urgenza di dare attuazione alle disposizioni del regolamento comunale per la disciplina dell'attività di esposizione e vendita per hobby, come integrato, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000

Favorevole

 Il Responsabile del Servizio Avv. Christian Francia

COMUNE DI SANT'OMERO



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ESPOSIZIONE E VENDITA PER  
HOBBY**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 04 luglio 2012

Allegato al Regolamento per il commercio su aree pubbliche.

### **Art. 1 - Definizioni e principi**

1. Ai fini del presente regolamento per hobbisti devono intendersi quei soggetti che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di € 250,00.
2. Per merci di modico valore devono intendersi tutti gli oggetti che siano prodotti d'arte o opera dell'ingegno e vengano realizzati personalmente quali:
  - disegni, quadri, pitture, ritratti e simili;
  - monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari;
  - scritti di propria produzione, comprese le pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.
3. Non sono considerati operatori del proprio ingegno coloro che vendono ed espongono alla vendita ai dettaglio opere non prodotte personalmente o di tipo seriale. Trova, in questo caso, applicazione la disciplina del commercio su aree pubbliche di cui alla L.R. 135/1999.
4. Non sono considerati operatori del proprio ingegno e quindi non possono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività su area pubblica coloro che speculano sull'altrui credulità o pregiudizio quali indovini, cartomanti, chiromanti e simili.

### **Art. 2 - Requisiti e modalità di svolgimento**

1. Gli hobbisti possono operare nei mercati o nelle fiere allo scopo istituiti dai Comuni, oppure nei mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo, purché in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 4 bis della L.R. 135/1999.
2. La Giunta comunale, con propria deliberazione, provvederà ad istituire nell'ambito del territorio di Sant'Omero i mercati o le fiere di cui al comma precedente, individuando le aree e gli spazi ad essi destinati, nonché i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi che devono comunque avvenire secondo criteri di rotazione tra gli operatori e senza il riconoscimento di priorità per la presenza a precedenti manifestazioni.
3. La Giunta, altresì, con propria deliberazione, può riservare posteggi agli hobbisti in altre fiere, mercati o manifestazioni che si svolgono a cadenza periodica sul territorio comunale.
4. Per l'esercizio della attività di esposizione e vendita al pubblico per hobby non è necessaria l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche di cui all'art. 4, comma 2 della L.R. 135/1999 ma trovano applicazione tutte le disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico.
5. Per la vendita delle opere dell'ingegno l'operatore non è tenuto all'apertura di partita Iva laddove il ricavato non superi i 5.000 € annui.
6. Per esercitare l'attività di hobbista l'operatore non professionale deve essere munito di un tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune dove ha svolto il primo mercatino scelto.

### **Art. 2 bis - Esposizione, vendita e scambio di beni usati o collezionati.**

1. Sono assimilati agli hobbisti gli operatori non professionali che esercitano, in maniera sporadica ed occasionale, attività di esposizione, di vendita o di scambio di oggetti collezionati od usati privi di valore o di valore esiguo.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento.

### **Art. 3 - Tesserino di riconoscimento**

1. È istituito presso l'Ufficio Commercio del Comune di Sant'Omero un registro degli hobbisti con iscrizione obbligatoria per l'esercizio delle attività di esposizione e di vendita al pubblico.

2. Il Comune di Sant'Omero provvederà al rilascio del tesserino di riconoscimento nei confronti di coloro che ne facciano espressa richiesta.
3. Il tesserino ha validità annuale, previa vidimazione del Comune, ed è rilasciato per un massimo di cinque anni, anche non consecutivi, trascorsi i quali l'hobbista per poter esserci altre l'attività deve chiederne il rinnovo.
4. Il tesserino deve contenere il logo del Comune, le generalità e la fotografia dell'operatore, gli spazi per la vidimazione annuale del Comune e per la vidimazione delle partecipazioni annuali, la firma del responsabile del Comune e la data del rilascio.
5. Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante il mercatino in modo visibile e leggibile al pubblico ed agli organi preposti al controllo.
6. Il tesserino deve essere vidimato prima della assegnazione dei posteggi e, contestualmente, si deve provvedere alla redazione dell'elenco degli operatori non professionali che partecipano a ciascuna manifestazione.
7. Gli hobbisti possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l'anno organizzate dal Comune di Sant'Omero. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi.
8. La mancanza del tesserino o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento, l'assenza del titolare del tesserino identificativo, la mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza, o la vendita con un prezzo unitario superiore ai 250,00 € comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal titolo X del D.Lgs. 114/1998.

#### **Art. 4 - Rilascio del tesserino**

1. Per ottenere il rilascio del tesserino l'hobbista deve presentare apposita istanza all'Ufficio Commercio del Comune di Sant'Omero. L'istanza deve contenere:

- dati anagrafici, residenza, recapito telefonico, codice fiscale o partita iva del richiedente;
- dichiarazione della qualità di operatore non professionale;
- esatta indicazione della merceologia trattata;
- fotografia formato tessera;
- dichiarazione del possesso dei requisiti morali di cui all'art. 4 bis della L.R. 135/1999.

1 bis. I soggetti di cui all'art. 2 bis del presente regolamento devono, inoltre, dichiarare nell'istanza che gli oggetti esposti sono di loro proprietà.

2. Il Comune provvederà al rilascio del tesserino entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

3. Al termine dei cinque anni di validità del tesserino l'operatore non professionale deve restituirlo al Comune e trova applicazione ai fini del rinnovo quanto previsto dal comma 1.

4. In caso di perdita dei requisiti morali o di perdita della qualifica di operatore non professionale il Comune provvederà alla revoca nel rispetto delle modalità previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche e ne darà comunicazione ai Comuni che hanno apposto le vidimazioni di competenza.

5. In caso di smarrimento del tesserino l'hobbista deve presentare istanza di duplicato allegando una dichiarazione contenente l'indicazione delle manifestazioni cui ha partecipato e la denuncia di smarrimento.

#### **Art. 5 - Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento deve farsi rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

**ALLEGATO A)**

Al Responsabile dell'Ufficio Commercio  
del Comune di Sant'Omero  
Via Vittorio veneto, 52  
64027 - SANT'OMERO (TE)

**Oggetto: Istanza per il rilascio del tesserino di riconoscimento per esercitare l'attività di esposizione e vendita per hobby.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
Il \_\_\_\_/\_\_\_\_ residente nel Comune di \_\_\_\_\_  
c.f. \_\_\_\_\_ p. iva \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ e.mail \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

Il rilascio del tesserino di riconoscimento per l'esercizio della attività di esposizione e vendita per hobby.

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445

**DICHIARA**

- di essere operatore non professionale che espone e vende beni, in modo del tutto sporadico ed occasionale;
- di vendere beni realizzati personalmente, non seriali o collezionati con valore non superiore a 250,000 € ciascuno, appartenenti alla seguente tipologia merceologica: \_\_\_\_\_;
- di non essere stato dichiarato fallito ovvero di essere stato dichiarato fallito ma di aver ottenuto la riabilitazione con sentenza del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_;
- di non esercitare professionalmente alcuna attività commerciale;
- di esercitare professionalmente la seguente attività commerciale \_\_\_\_\_;
- di non partecipare ad un numero di manifestazioni superiore a 12 l'anno;
- di osservare le disposizioni contenute nel regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di esposizione e vendita per hobby approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 22 giugno 2012;
- di essere proprietario degli oggetti collezionati od usati (per i soggetti di cui all'art. 2 bis del regolamento).

\_\_\_\_\_ li, \_\_\_\_\_

**IL DICHIARANTE**

Si allegano:

- foto tessera recente;
- fotocopia documento di identità;
- ricevuta del versamento per spese di istruttoria pari ad € 25,00 sul C/C intestato a tesoreria Comune di Sant'Omero n. 99273047.

ALLEGATO B

COMUNE DI SANT'OMERO (TE)

TESSERINO HOBBISTA N. \_\_\_\_\_ ANNO\_\_\_\_\_

COGNOME  NOME

FOTO TESSERA

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA (VIA, N. CIVICO, COMUNE E PROVINCIA)

CODICE FISCALE

Il Sig. \_\_\_\_\_ ha dichiarato di essere venditore non professionale in quanto vende beni in modo sporadico ed occasionale;

Il tesserino è personale e non cedibile e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.

Sant'Omero, il \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio

Anno 2012

(spazio riservato alla vidimazione del Comune)

(spazio riservato alle vidimazioni per la partecipazione ai mercatini)

Anno 2013

(spazio riservato alla vidimazione del Comune)

(spazio riservato alle vidimazioni per la partecipazione ai mercatini)

Anno 2014

(spazio riservato alla vidimazione del Comune)

(spazio riservato alle vidimazioni per la partecipazione ai mercatini)

Anno 2015

(spazio riservato alla vidimazione del Comune)

(spazio riservato alle vidimazioni per la partecipazione ai mercatini)

Anno 2016

(spazio riservato alla vidimazione del Comune)

(spazio riservato alle vidimazioni per la partecipazione ai mercatini)





# COMUNE DI SANT'OMERO

## PROVINCIA DI TERAMO

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

**IL PRESIDENTE**

F.to POMPIZI ALBERTO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott. SCARPONE MARIA GRAZIA

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione n. 24 del 04/07/2012 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 21 LUG. 2012 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D.Lgvo n. 267/2000 art. 124.

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott. Christian Francia

---

Sant'Omero li, 21 LUG. 2012

PROT. N. 7518

La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata

- AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI PER ELENCO ART. 125 D. Lgvo n. 267/2000  
 ALBO

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**


F.to Dott. Christian Francia

---

La presente copia composta da 7 fogli e n. 13 facciate e di n. 1 allegati è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Christian Francia



*cl 7*

---

### ESITO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

- per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 4°, D Lgvo n. 267 del 18.08.2000  
 perche' resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgvo 267/2000

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Dott. Christian Francia